# REGOLAMENTO IN MATERIA DI CORSI PROFESSIONALIZZANTI: *MASTER*UNIVERSITARI, CORSI DI ALTA FORMAZIONE, CORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE E *SUMMER / WINTER SCHOOL*

## Articolo 1 (Definizioni)

Ai sensi del presente regolamento, si intende:

- a) per corsi professionalizzanti quelli previsti dall'art. 22 dello Statuto d'Ateneo, emanato con D.R. 1203/2011 del 13 dicembre 2011: Master di I e II livello, Corsi di alta formazione, Corsi di formazione permanente e Corsi intensivi;
- b) per *master* universitario, d'ora innanzi *master*, il titolo rilasciato sulla base dell'art. 3 del D.M. 270/04, alla conclusione di corsi *post lauream* professionalizzanti di alta formazione, che di norma rilasciano 60 crediti formativi universitari e hanno una durata di un anno accademico;
- c) per corso universitario di alta formazione, un corso *post lauream* professionalizzante da 10 a 25 crediti formativi universitari che si prefigge un perfezionamento o un approfondimento specialistico istituito sulla base dell'art. 6 della L. 341/1990; per corso universitario di formazione permanente, sulla base dell'art. 3 del D.M. 270/2004 e dell'art. 6 della L. 341/1990, un corso *post lauream* di aggiornamento professionale relativo a temi di attualità, da 20 a 120 ore, che può conferire da 4 a 15 crediti formativi universitari;
- d) per *Summer School / Winter School*, un corso intensivo, che di norma è: residenziale, della durata da una a quattro settimane, connotato come internazionale e che conferisce da 2 a 6 crediti formativi universitari per la parte residenziale;
- e) per cicli: livelli successivi in cui si articola il sistema dell'educazione superiore universitaria in Europa (in Italia: primo ciclo Laurea, secondo ciclo Laurea Magistrale, terzo ciclo Dottorato di ricerca e Scuola di specializzazione);
- f) per corsi, i corsi di cui ai punti a), b) e c);
- g) per istituzione dei corsi, la delibera con la quale gli Organi Accademici approvano il progetto;
- h) per attivazione dei corsi, il provvedimento di emanazione del bando o avviso di concorso o di selezione per l'ammissione al corso;
- i) per credito formativo universitario, d'ora innanzi credito, la misura di impegno complessivo di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative;
- j) per percorso integrato: un percorso formativo progettato e realizzato in collaborazione tra più atenei;
- k) per titolo congiunto, l'unico titolo rilasciato congiuntamente dagli atenei italiani o stranieri che, sulla base di apposite convenzioni, concorrono all'istituzione dei corsi;
- l) per titolo doppio / multiplo, il titolo rilasciato sulla base di apposite convenzioni da ciascuna delle università italiane o straniere che concorrono all'istituzione dei corsi;
- m) per uditori: partecipanti ammessi a frequentare i corsi anche se in mancanza dei titoli di accesso previsti, in quanto titolari di una solida esperienza professionale;
- n) per comitato proponente: gruppo di almeno tre docenti o ricercatori dell'Università di Bologna che propongono un *master*;
- o) per docente proponente: docente o ricercatore dell'Università di Bologna che propone un corso di alta formazione o un corso di formazione permanente o una Summer / Winter School.

# Articolo 2 (Oggetto e finalità)

I corsi universitari oggetto di questo regolamento sono diretti di norma a chi sia in possesso di un titolo universitario almeno di primo ciclo e in nessun caso danno accesso a corsi collocati in cicli successivi a quelli del titolo richiesto a chi accede al corso stesso. L'Università di Bologna certifica crediti formativi universitari e ore di attività didattica esclusivamente nell'ambito dei corsi di I, II e III ciclo, nonché nell'ambito dei corsi disciplinati nel presente regolamento.

## Articolo 3 (Tipologia, Titolo di accesso e Ammissione; Uditori e Durata)

- 1. L'Università di Bologna istituisce *master* universitari di I e II secondo livello, corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente e *Summer | Winter School*.
- 2. Il titolo di accesso deve essere posseduto nel momento in cui viene perfezionata l'iscrizione, prima dell'avvio delle attività formative.

Per l'accesso ai master di I livello è richiesto un titolo di primo ciclo, per i master di II livello un titolo di secondo ciclo.

Per l'accesso ai corsi di alta formazione è richiesto almeno un titolo di primo ciclo.

Di norma, per l'accesso ai corsi di formazione permanente ed alle Summer / Winter School richiesto almeno un titolo di primo ciclo.

Per tutte le tipologie di corsi, l'ammissione è subordinata al possesso del titolo di accesso e degli altri requisiti indicati nel bando o nell'avviso, nonché al superamento di una selezione volta a verificare il possesso di una adeguata preparazione. Le modalità della selezione sono stabilite dal Consiglio scientifico per i master e dal Direttore per tutti gli altri corsi, e sono indicate nei bandi o negli avvisi.

I corsi di formazione permanente e le *Summer/ Winter School* possono non prevedere forme di selezione per la verifica della adeguata preparazione ed accettare gli iscritti fino al numero massimo previsto, purché in possesso dei requisiti di accesso.

Il bando o avviso di concorso deve contenere i requisiti di accesso, gli eventuali titoli valutabili, le modalità di svolgimento della selezione, il numero minimo e massimo dei partecipanti al corso, il contributo che ogni studente dovrà versare per l'iscrizione nonché la data di scadenza per perfezionare le iscrizioni.

- 3. Il Consiglio scientifico per i *master* e il Direttore per gli altri tipi di corsi hanno facoltà di ammettere alla frequenza dei corsi uditori nella percentuale massima del 20% dei partecipanti. Gli uditori non sostengono esami e verifiche, non conseguono crediti e, al termine del corso, ricevono un certificato di frequenza o partecipazione. Per gli uditori è prevista una contribuzione ridotta.
- 4. Nei *master*, la didattica può essere organizzata in modalità *part-time* ed articolarsi conseguentemente su più di un anno accademico.

Solo in presenza di accordi internazionali con altre università o di convenzioni con soggetti terzi possono essere istituiti *master* biennali, che prevedono attività formative di norma di 120 crediti.

Qualora gli accordi internazionali o le convenzioni con soggetti terzi lo prevedano, i master possono prevedere una durata maggiore e rilasciare un numero di crediti superiore rispetto a quanto previsto.

# Articolo 4 (Istituzione e attivazione)

- 1. I Dipartimenti e le altre Strutture e gli Istituti di Ateneo, di cui agli artt. 25 e 26 dello Statuto di cui al D.R. n. 1203/2011, e il Centro di studi avanzati di Buenos Aires possono proporre alle Scuole di riferimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, progetti di istituzione dei corsi oggetto del presente regolamento, anche in collaborazione con altre università o con soggetti terzi. Tali proposte sono presentate su iniziativa di almeno tre docenti (professori e ricercatori) di ruolo dell'Ateneo di Bologna per i master (comitato proponente) e di un docente di ruolo per tutti gli altri tipi di corsi (docente proponente).
- 2. Le proposte di corso indicano:
  - a) figure professionali obiettivo del corso, loro funzioni, risultati di apprendimento attesi e attività formative;
  - b) titoli di ammissione e requisiti di accesso;
  - c) modalità complessive di organizzazione della didattica con riferimento ai metodi ed alla valutazione del profitto;
  - d) piano didattico analitico, completo delle singole attività didattiche con l'indicazione dei Settori scientifico disciplinari e dei crediti laddove rilasciati, dei docenti responsabili degli insegnamenti, della proporzione di ore tenute da docenti di ruolo dell'Ateneo, e, nel caso siano previsti stage, dei soggetti terzi convenzionati;
  - e) sedi e date in cui si prevede di svolgere le attività didattiche;
  - f) risorse logistiche, di personale tecnico, di tutor e di docenza;
  - g) budget, numeri minimi e massimi di iscritti;
  - h) azioni che si adotteranno per l'assicurazione interna di qualità, in conformità alle indicazioni di Ateneo;

- i) quant'altro richiesto nella circolare annuale che contiene la disciplina di dettaglio, incluso il calendario per la presentazione delle proposte.
- 3. Il comitato o il docente proponente devono preventivamente acquisire il parere favorevole da parte del Dipartimento di riferimento e degli eventuali Dipartimenti interessati per quanto riguarda la proposta in tutte le sue parti nonché la coerenza della medesima con l'offerta didattica dei corsi di studio del Dipartimento stesso e dei Dipartimenti interessati.
- 4. La delibera del Dipartimento, ad eccezione della delibera di istituzione e attivazione delle Summer / Winter School che non rilasciano crediti formativi universitari, è sottoposta al parere della Scuola di riferimento che propone l'istituzione dei corsi al Consiglio di Amministrazione, dopo aver acquisito il parere del Senato Accademico, ed è valida per tre anni accademici, previa valutazione dell'andamento nei tre anni precedenti. Negli anni successivi al primo, la proposta va comunque ripresentata, limitatamente alle parti modificate.

## Articolo 5 (Gestione e organizzazione)

- 1. L'Ateneo cura direttamente l'organizzazione didattica e la gestione amministrativo/contabile del *budget* dei corsi, ovvero tramite enti convenzionati, secondo le norme in vigore.
- 2. In nessun caso l'organizzazione e la gestione amministrativo/contabile dei corsi può comportare oneri, anche impliciti o indiretti per l'Ateneo.
- 3. Quando l'organizzazione e la gestione amministrativo/contabile sono affidate a strutture dell'Ateneo, si richiede di prevedere nel *budget* del corso la quota necessaria a remunerare tali servizi.

# Articolo 6 (Organi)

- 1. Organi del *master* sono il Direttore ed il Consiglio scientifico, organo dei corsi e delle *Summer | Winter Schoo*l è il Direttore.
- 2. Il Consiglio scientifico è costituito dai docenti del comitato proponente ed è responsabile di tutti gli elementi indicati nella proposta del corso di *master*, di cui all'art. 3. Il Consiglio scientifico può essere integrato con docenti di ruolo e ricercatori anche di altre università, che concorrono all'attivazione, nonché con esperti qualificati. In ogni caso, i docenti ed i ricercatori dell'Università di Bologna devono essere la maggioranza dei componenti. Un docente può far parte del consiglio scientifico di un solo *master* dell'Università di Bologna.
- 3. Il Direttore è un docente di ruolo (professore o ricercatore) dell'Università di Bologna o di una delle università che concorrono all'attivazione del corso, nel caso di percorsi formativi organizzati in collaborazione dalle sedi *partner* (che rilasciano titoli congiunti).
  - Per i *master*, il Direttore è individuato all'atto della proposta tra i docenti proponenti, per gli altri corsi è il docente proponente.
  - Il Direttore è responsabile dell'organizzazione complessiva del corso, del regolare svolgimento delle attività didattiche, inclusa la tenuta dei registri, e della conservazione dei relativi documenti, nonché dell'assicurazione di qualità.

#### Articolo 7 (Docenze e incarichi organizzativi)

- 1. Le docenze delle attività formative sono affidate a professori e ricercatori di ruolo dell'Università di Bologna, oppure conferite a professori e ricercatori di altre università. Possono svolgere attività didattica nei corsi, in base a convenzioni stipulate con enti esterni, ovvero per contratto, esperti di alta e documentata qualificazione nelle materie previste nel piano didattico, individuati dal Consiglio scientifico, che provvederà a fissarne il compenso, nel rispetto delle compatibilità finanziarie previste dal *budget* del corso approvato.
- 2. I docenti e i ricercatori di ruolo dell'Università di Bologna possono svolgere attività didattica e organizzativa nei corsi una volta soddisfatti i compiti didattici nei corsi di studio, e possono essere retribuiti una volta assolto l'impegno didattico frontale previsto dall'Ateneo.

## Articolo 8 (Finanziamento dei *master* e quote di gestione)

- 1. I master ed i corsi si autofinanziano con le quote di iscrizione e con altri contributi pubblici o privati.
- 2. Al termine del *master* o del corso, il Direttore trasmette agli uffici il conto consuntivo, redatto nei medesimi termini del *budget* preventivo, dove si indica anche l'impiego delle eventuali entrate ulteriori rispetto al minimo previsto.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente, per ciascun tipo di corso:
  - a) la composizione ed entità della quota fissa *pro capite*, che deve dare copertura almeno ai costi per bollo e assicurazione, nonché per la gestione dei servizi amministrativi erogati a favore dei corsi stessi;
  - b) la quota del prelievo dai proventi complessivi, che comprende le quote di iscrizione ed i contributi erogati a qualsiasi titolo in favore di master e corsi da aziende ed enti e istituti pubblici e privati, da destinare a favore del bilancio di Ateneo, tenendo conto che:
    - nel caso dei master e dei corsi di alta formazione tale quota non può essere inferiore al 10%.
  - nel caso dei corsi di formazione permanente e per le *summer/winter school* che rilasciano crediti formativi universitari non può essere inferiore al 5%

le summer/winter school che non rilasciano crediti formativi universitari sono esenti dal pagamento della quota.

Sono esenti da tale prelievo i contributi erogati da enti non lucrativi, quali Associazioni e Fondazioni, nonché da Enti pubblici territoriali, destinati a borse di studio o comunque alla riduzione delle quote di iscrizione, fino al 50% dei proventi complessivi del corso.

- 4. Possono essere previste quote di iscrizione scontate per gli uditori, con riduzione dei contributi fino a un massimo del 50% per i *master* e fino al massimo del 25% per gli altri tipi di corsi.
- 5. Le quote di iscrizione dei *master* sono versate di norma in due rate, quelle di tutti gli altri corsi in un'unica rata. Sono ammesse rateizzazioni diverse nel caso di *master* e corsi attivati presso le sedi estere dell'Ateneo.

#### Articolo 9 (Corsi in convenzione con altre università)

- 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10 del DM 270/2004, l'Università di Bologna promuove e gestisce anche percorsi formativi integrati organizzati in collaborazione con altri atenei italiani o esteri, che rilasciano certificazioni doppie, multiple o congiunte, sulla base di apposite convenzioni, che vanno presentate contestualmente al progetto del *master* o del corso.
- 2. Oltre a quanto già previsto per le proposte di *master* e corsi, di cui all'art. 3, comma 2, le convenzioni indicano puntualmente:
  - a) la tipologia del percorso e del titolo e le modalità di rilascio (doppio, multiplo o congiunto);
  - b) le procedure di candidatura, selezione ed iscrizione degli studenti;
  - c) i riferimenti alle normative nazionali che regolano i percorsi integrati offerti da più istituzioni e il rilascio dei titoli doppi, multipli e congiunti, ed al sistema nazionale di educazione superiore. Per i paesi che lo possiedono si farà riferimento al quadro nazionale delle qualifiche;
  - d) le modalità di valutazione del profitto degli studenti e le eventuali tabelle di riferimento per la conversione dei voti (per i *master* o corsi con università estere);
  - e) la responsabilità della gestione amministrativa delle carriere degli studenti e le modalità per gli eventuali trasferimenti di dati. L'accordo deve prevedere che lo studente si iscriva in una sola università, mentre nelle altre sedi è registrato automaticamente;
  - f) le responsabilità della gestione finanziaria e la definizione dei rapporti tra le parti per ogni aspetto finanziario. *Master* e corsi che ricevono finanziamenti su progetti vincolati a specifiche norme che regolano la gestione dei fondi sono tenuti in ogni caso a remunerare l'Ateneo con la quota fissa *pro capite*, con esclusione della quota parte a copertura della gestione dei servizi amministrativi, nei casi in cui tale gestione sia a carico degli atenei *partner*;
  - g) la composizione del corpo docente;
  - h) le modalità con cui si prevede di organizzare la mobilità di studenti e docenti;
  - i) le tipologie di certificazioni che si prevede di rilasciare.

#### Articolo 10 (Corsi in convenzione con soggetti terzi)

- 1. L'Università di Bologna può organizzare *master* e corsi anche in collaborazione con soggetti finanziatori terzi, pubblici o privati.
- 2. Le proposte sono accompagnate da una convenzione che definisce, oltre ai contenuti previsti di cui all'art. 3 comma 2, gli impegni reciproci, con particolare riferimento agli impegni finanziari, che assicurano la sostenibilità del *master* o del corso.

# Articolo 11 (Diritti e doveri degli studenti)

Per quanto riguarda diritti e doveri degli iscritti ai corsi, nonché i provvedimenti disciplinari, si applica quanto previsto nel Titolo III del Regolamento Studenti, emanato con D.R. n. 899 del 26 giugno 2008 e successive modifiche.

## Articolo 12 (Norme finali e transitorie)

- 1. Il presente regolamento entra in vigore dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo.
- 2. Il presente regolamento a partire dalla sua entrata in vigore abroga il "Regolamento in materia di master universitari, corsi di formazione, formazione permanente, summer e winter school", emanato con D.R. 1416, del 16 novembre 2010, che continua ad applicarsi unicamente fino ad esaurimento dei corsi istituiti sino all'a.a. 2012-2013 incluso.